

ANTEPRIMA LEGISLATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA IV/2026

AZIONI DI LOBBY DI ANCE

AUDIZIONI SVOLTE

DL “INFRASTRUTTURE”

La Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del DL “Infrastrutture e PNRR” ha stabilito lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali (DDL 2987/C).

L’**ANCE**, ascoltata il [7 luglio](#), ha evidenziato, in particolare, tra le priorità, la sospensione del recupero delle anticipazioni contrattuali e la reintroduzione della soglia fissa di 150mila € per le categorie scorporabili negli appalti.

Si rende disponibile in allegato il [Documento dell’Audizione](#)

DDL “RIFORMA PORTI”

La Commissione Trasporti della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di **governance portuale** e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale” (DDL 2925/C), ha deliberato lo svolgimento di un ciclo auditivo.

L’**ANCE** è stata ascoltata il [23 giugno](#) ed ha evidenziato, in particolare, l’esigenza di equilibrare la necessità di una programmazione più efficiente e coordinata con un mercato aperto, concorrenziale e radicato nei territori.

Si rende disponibile in allegato il [Documento dell’Audizione](#)

AUDIZIONI DA SVOLGERE

INDAGINE CONOSCITIVA RAPPORTI CITTADINI IMPRESE E P.A.

La Commissione parlamentare per la semplificazione sta svolgendo un’indagine conoscitiva sui di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l’accesso ai servizi.

L’**ANCE** parteciperà alle audizioni in una prossima data da definirsi.

DDL GOVERNO DEL TERRITORIO

La Commissione Ambiente, nell’ambito dell’esame del DDL recante “Disposizioni generali e principi fondamentali per il governo del territorio e la pianificazione” ([DDL 1840/S](#)), ha stabilito lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Al riguardo, l’**ANCE** ha fatto richiesta di partecipare e sarà ascoltata in una prossima data da definirsi.

ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI



**Disegni di Legge
all'esame della
Camera dei Deputati
al 21 luglio 2026**

Provvedimento

Iter

**DL
"Infrastrutture"
[DDL 2987/C](#)**

*Termine di
conversione:
25 agosto 2026*

Il provvedimento d'urgenza del Governo è all'esame in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio che ha deliberato lo svolgimento di un ciclo auditivo e fissato la scadenza degli emendamenti. L'**ANCE**, ascoltata il 7 luglio, ha evidenziato, in particolare, tra le priorità, la sospensione del recupero delle anticipazioni contrattuali e la reintroduzione della soglia fissa di 150mila euro per le categorie scorporabili negli appalti. L'ANCE sta inoltre provvedendo a veicolare i propri emendamenti. Il testo, in particolare, come auspicato da **ANCE**, reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni, sulla possibilità per alcuni operatori economici di **sospendere o ridurre l'attività lavorativa**, con conseguente **accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione**, a causa di eccezionali **ondate di calore** (al riguardo, l'Associazione ha chiesto di rendere strutturale la norma).

In materia di interventi infrastrutturali, interviene sull'affidamento dei servizi ferroviari "intercity", fissando al 31 dicembre 2026 il termine per l'avvio delle procedure da parte del MIT e prevedendo che gli affidamenti possano essere effettuati in un unico lotto o ripartiti in più lotti. Vengono prorogati di due anni, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Per la realizzazione delle opere compensative connesse al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro. Si proroga, dal 1° luglio al 1° ottobre 2026, l'entrata in vigore della norma sulla tassa da due euro sui cosiddetti "mini-pacchi" provenienti da Stati extra-UE. È affidata a Sogin S.p.a. le attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (decommissioning) del reattore nucleare "RTS - 1 G. Galilei" della Marina Militare. In tema di turismo, viene prorogato dal 30 giugno al 31 agosto 2026 il termine relativo al Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno agli investimenti di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale. Per garantire, in condizioni di criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e la resilienza delle infrastrutture strategiche, è prevista la nomina di un Commissario straordinario di Governo per gli impianti strategici. Viene inoltre data attuazione alla riforma delle norme di contabilità pubblica (riforma 1.15 del PNRR), disciplinando l'ambito di applicazione e i tempi di adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico. È inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) produca con cadenza trimestrale le stime sul saldo delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

Per approfondimenti sulle norme del testo si veda il [Dossier della Camera](#).

DL "Sport e grandi eventi" DDL 2988/C	Il provvedimento d'urgenza del Governo (DDL 2988/C) è alla Commissione Cultura che ne ha concluso l'esame in prima lettura in sede referente il 16 luglio, stabilendo lo svolgimento di un ciclo auditivo e fissando il termine per gli emendamenti. Il testo prevede, in particolare: - Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" - Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 - Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027" - Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «America's Cup — Napoli 2027» - Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile - Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica. Per approfondimenti sui contenuti del testo si veda il Dossier della Camera.
DDL "Governance portuale" DDL 2925/C	Il provvedimento del Governo (DDL 2925/C) è all'esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Trasporti che ha stabilito lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali a cui ANCE ha partecipato il 23 giugno evidenziando, in particolare, l'esigenza di equilibrare la necessità di una programmazione più efficiente e coordinata con un mercato aperto, concorrenziale e radicato nei territori. Il testo modifica la L. n. 84/94 in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. In particolare: - all'articolo 1, tra le finalità della legge, è aggiunta la promozione dello sviluppo integrato del settore portuale anche rispetto agli obiettivi di connettività sostenibile connessi allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per potenziare il sistema di trasporto e dell'intermodalità mediante il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture portuali di interesse generale; - è introdotto un nuovo articolo 1-bis, che reca le definizioni degli interventi in ambito portuale, tra cui le opere infrastrutturali (canali marittimi, dighe, darsene, bacini, etc.) e gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, fermo restando quanto previsto in materia dal D.lgs 380/2001. - viene modificata la disciplina in materia di classificazione dei porti. Si prevede a tal fine che, ai fini dell'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione, i porti di rilevanza economica nazionale e internazionale siano integrati nella Rete italiana della portualità. Si prevede il contributo dello Stato al finanziamento degli oneri per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, individuate da uno specifico decreto, e per la manutenzione nei porti di speciale rilevanza. Al di fuori di quanto previsto da detto decreto, l'onere spetta alle autorità di sistema portuale. Alle Regioni spetta l'onere per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, per la manutenzione dei porti di rilevanza regionale e interregionale. Si rende disponibile il documento relativo all'Audizione.
DDL "Edilizia residenziale pubblica" DDL 1562-A/C	La Commissione Ambiente ha concluso l'esame del provvedimento (DDL 1562-A/C e abb.) a firma parlamentare (primo firmatario l'On. Santillo del Gruppo M5S), respingendo tutti gli emendamenti presentati e conferendo, anche alla luce del parere contrario espresso dalle altre Commissioni in sede consultiva, mandato al Relatore a riferire in senso contrario in Aula, dove la discussione è stata avviata il 30 marzo scorso. In tale sede il testo dovrebbe essere quindi respinto nella sua interezza.

	Il provvedimento prevedeva, in particolare: -disciplina della ricognizione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, del fabbisogno abitativo e degli immobili da recuperare o riutilizzare; -aggiornamento da parte dei Comuni del censimento degli edifici e delle unità immobiliari sfitte, inutilizzate, abbandonate o degradate e delle aree urbanizzate o edificabili con interventi edificatori non ancora attuati; -istituzione nello stato di previsione del MIT di un fondo destinato al recupero e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; -disciplina del potere sostitutivo in caso di inadempienze nell'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale promossi dal MIT; -l'istituzione di un programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale, con durata ventennale, finalizzato a riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia sociale; -disciplina degli interventi edilizi per la realizzazione di alloggi sociali, favorendo il riuso e la rigenerazione urbana e riducendo il consumo di suolo. Preliminarmente all'esame è stato svolto un ciclo auditivo a cui L'ANCE ha partecipato il 1° aprile 2025, evidenziando, in particolare, la necessità di un PNRR per la casa e della leva fiscale per coinvolgere i privati. Rilevata, altresì, la necessità di: riorganizzare tutti gli interventi già introdotti dal Governo per l'edilizia residenziale, pubblica e sociale; attuare un approccio integrato che tenga conto dei progetti di rigenerazione urbana; prevedere una maggiore flessibilità normativa per il riuso del patrimonio edilizio esistente. Per approfondimenti sul testo si veda il Dossier della Camera.
DDL "Riordino disciplina attività edilizia" DDL 2332/C	Il disegno di legge delega a firma parlamentare (Gruppo FI) è all'esame della Commissione Ambiente dal 10 settembre scorso. La Commissione ha stabilito lo svolgimento di un ciclo auditivo, cui ANCE ha partecipato il 14 ottobre. (Si rende disponibile in allegato il Documento presentato in Audizione) È stato disposto l'abbinamento di un ulteriore DDL vertente sulla stessa materia: DDL 535/C recante Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni. Sulla materia, da ultimo, è stato assegnato il 24 marzo 2026 alla Commissione Ambiente ed abbinato all'esame dei testi parlamentari il provvedimento del Governo approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 dicembre scorso: <i>delega al Governo per l'adozione del Codice dell'edilizia e delle costruzioni</i> (DDL 2826/C) che l'ha esaminato lo scorso 1 aprile 2026 e che autorizza l'adozione di uno o più decreti legislativi per compiere un'ampia e organica revisione della normativa in tema di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l'obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell'edilizia. Il testo prevede i seguenti criteri direttivi per l'esercizio della delega: -adozione di un testo unico della disciplina legislativa in tema di edilizia; -definizione dei principi fondamentali della legislazione statale afferenti al governo del territorio e delle disposizioni operanti per le Regioni a statuto ordinario; -definizione dei LEP e principi fondamentali della pianificazione urbanistica, molti dei quali sono peraltro individuati; -definizione dei principi fondamentali relativi alla disciplina delle attività edilizie; -semplificazione dei procedimenti amministrativi, segnalazioni e comunicazioni; -promozione degli interventi di adeguamento del patrimonio esistente; -aggiornamento delle disposizioni sulla resistenza, stabilità e sostenibilità ambientale delle costruzioni; -miglioramento della qualità della progettazione edilizia; -eliminazione delle barriere architettoniche. Per approfondire i contenuti dei DDL 2332 e DDL 535 si veda il Dossier della Camera. Per il provvedimento del Governo 2826/C è consultabile il Dossier della Camera.

**DDL “Delega
autorizzazione
paesaggistica”
(DDL 2606/C)**

Il provvedimento ([DDL 2606/C](#)) è all’esame della Commissione Ambiente, in sede referente, in seconda lettura, dal 20 gennaio scorso. La Commissione la scorsa settimana ha avviato un secondo ciclo di audizioni, dopo quello già svolto al Senato. Al riguardo, l’**ANCE** è stata ascoltata lo [scorso 18 febbraio](#).

(Si rende disponibile il [Documento ANCE consegnato in Audizione](#))

Il testo come trasmesso dal Senato, prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi, **uno o più decreti legislativi** per il riordino delle **procedure di autorizzazione paesaggistica** (Art.2).

Tra i criteri direttivi:

-assicurare, al fine di superare incertezze applicative, un migliore coordinamento normativo del **Codice dei beni culturali e del paesaggio** con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001);

-prevedere che gli interventi di **lieve entità**, come definiti dall'Allegato B al regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (D.P.R. n. 31/2017), non siano sottoposti a **parere della Soprintendenza e competano** esclusivamente agli **Enti territoriali**, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso. Vengono previste, inoltre, apposite linee guida da parte del **Ministero della Cultura** per assicurare l’esercizio uniforme delle **azioni di tutela a livello nazionale** (Art.3).

Per approfondimenti sui contenuti del testo si veda anche il [Dossier della Camera](#).

SENATO DELLA REPUBBLICA



Disegni di Legge
all'esame del Senato
della Repubblica
al 21 luglio 2026

Provvedimento	Iter
DDL "Ordini professionali" (DDL 1663/S)	Il Disegno di legge delega del Governo è all'esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Giustizia, dove si è conclusa la votazione degli emendamenti ed è stato conferito mandato al Relatore a riferire in Aula. In particolare, è stato approvato un emendamento dei Relatori che modifica del criterio direttivo relativo alla pattuizione del compenso professionale, sopprimendo il riferimento alla garanzia dell'equo compenso nella libera determinazione tra le parti e precisando che i parametri ministeriali per i compensi professionali sono stabiliti o aggiornati per la liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria e ai fini dell'applicazione della legge n. 49 del 2023 in materia di equo compenso. Riguardo alla fase emendativa, anche grazie all'ANCE, non hanno trovato accoglimento due proposte che presentavano profili di criticità: la prima, volta a ridefinire la disciplina civilistica in materia di responsabilità civile professionale (ripartizione degli obblighi tra i diversi operatori economici coinvolti), che introduce, in particolare, un "beneficio di escussione", che impone al committente di agire preventivamente nei confronti dell'appaltatore per errori della progettazione e la seconda che sembrava presupporre un obbligo di versamento del c.d. contributo integrativo per le imprese di costruzione che svolgano al proprio interno attività di progettazione, a favore delle Casse professionali (obbligo che non sussiste). Il testo prevede la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Le professioni interessate sono elencate nell'allegato A al testo: agrotecnici e agrotecnici laureati; architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti <i>junior</i> e pianificatori <i>iunior</i>; assistenti sociali specialisti e assistenti sociali; attuari e attuari <i>iunior</i>; consulenti del lavoro; dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari; geologi e geologi <i>iunior</i>; geometri e geometri laureati; giornalisti; ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali <i>junior</i>, ingegneri industriali <i>junior</i>, ingegneri dell'informazione <i>iunior</i>; periti agrari e periti agrari laureati; periti industriali e periti industriali laureati; spedizionieri doganali; consulenti in proprietà industriale; tecnologi alimentari. Tra i principi di delega viene previsto un apposito criterio sulla garanzia di un equo compenso nel contratto d'opera professionale. Per approfondimenti sul testo si veda il Dossier del Senato.

DDL Governo del territorio (DDL 1840/S)	La Commissione Ambiente, nell'ambito dell'esame del DDL recante "Disposizioni generali e principi fondamentali per il governo del territorio e la pianificazione" (DDL 1840/S), ha stabilito lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali. Al riguardo, l'ANCE ha fatto richiesta di partecipare e sarà ascoltata in prossima data da definirsi.
DDL delega "Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)" (DDL 1623/S)	Il provvedimento del Governo dal 4 marzo scorso è all'esame della Commissione Affari costituzionali, che ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni preliminari sul testo. Al riguardo, l'ANCE, ascoltata il 17 dicembre scorso (disponibile il Documento ANCE consegnato in Audizione) aveva evidenziato, in particolare, che la definizione dei LEP è indispensabile per un'autonomia differenziata sostenibile, capace di evitare nuove disuguaglianze territoriali. Nello specifico, ha chiesto regole misurabili e uniformi, soprattutto in urbanistica, edilizia e ambiente, per garantire certezza normativa alle imprese, ridurre il contenzioso e assicurare standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale, lasciando alle Regioni adeguati margini di flessibilità. Alla scadenza del termine, sono stati formalizzati circa 960 emendamenti al testo (in gran parte a firma della minoranza), tra cui le proposte ANCE – che risultano gli unici emendamenti ad essere stati presentati dal Gruppo FdI – che intervengono sui principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP nell'ambito di: pianificazione urbanistica e territoriale, attività edilizia, standard urbanistici, consumo di suolo e aree verdi urbane, nonché sull'inclusione, tra i LEP, degli standard urbanistici sulla base delle funzioni disciplinate dal DM 1444/1968 in ordine al quale ha chiesto la soppressione dell'articolo. Nelle scorse settimane la Commissione Bilancio, in sede consultiva, ha espresso un parere contrario per onerosità finanziaria su alcune delle proposte ANCE (LEP relativi ad attività edilizia, tutela del suolo e la bonifica dei siti inquinati e tutela della biodiversità) nonché su numerose proposte che presentavano profili di criticità. Dopo un lungo fermo dell'esame sono state avviate le votazioni degli emendamenti (al momento si è conclusa la votazione di quelli riferiti all'articolo 1 del testo). In particolare, è stato approvato l'emendamento 1.501 dei Relatori, volto a specificare che i decreti legislativi adottati sulla base della delega saranno trasmessi alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, "che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere", nonché un emendamento a firma parlamentare sulla proroga dei termini per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo e sulle eventuali osservazioni del Governo. Si rende disponibile il Dossier del Senato.
DDL "Data center" (DDL 1821/S)	Il provvedimento (DDL 1821/S) è stato approvato alla Camera dei Deputati (DDL 1928/C) il 24 febbraio 2026 ed è stato assegnato al Senato il 4 marzo 2026. Il provvedimento dal 23 giugno è all'esame, in seconda lettura, in sede referente, della Commissione Ambiente del Senato. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato approvato un emendamento che ha modificato, in senso negativo, la norma precedentemente approvata che, che come auspicato da ANCE, era volta a ricomprendere gli edifici adibiti a c.d. "data center" all'interno della destinazione d'uso produttiva e direzionale. Ance ha provveduto a sensibilizzare i componenti delle Commissioni consultive che dovranno esprimersi sulle modifiche approvate. Resta confermata l'ulteriore norma auspicata da ANCE, volta ad estendere la previsione di deroghe alla normativa vigente in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi sia per quelli pubblici che privati. Attualmente nel testo come modificato è stato tolto invece il riferimento alla destinazione d'uso direzionale, restando solo la destinazione d'uso "produttiva", mentre la legislazione vigente non distingue tra le due destinazioni ma le considera nell'ambito della stessa categoria funzionale. Resta confermata nel testo l'ulteriore norma auspicata da ANCE, volta ad estendere la previsione di deroghe alla normativa vigente in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi sia per quelli pubblici che privati. ANCE è, altresì, intervenuta con successo per evidenziare ulteriori disposizioni critiche. Il provvedimento mira a definire criteri e principi direttivi che dovranno guidare il Governo per la disciplina dei centri di elaborazione dati ed il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi. Tra i criteri di delega:

	prevedere una disciplina di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate per la costruzione di nuove infrastrutture e un relativo codice ATECO; prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con tempistiche certe; qualificare i progetti di nuovi centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti, per cui si adotta un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi; introdurre misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati.
DDL "Rigenerazione urbana" (DDL 29/S e abb.)	I provvedimenti di iniziativa parlamentare sono all'esame, in prima lettura, della Commissione Ambiente che il 18 settembre 2024 ha adottato il testo unificato del Relatore, sul quale è stato deciso lo svolgimento di un ulteriore ristretto ciclo auditivo (oltre a quello già svolto sui singoli provvedimenti abbinati all'esame). L'ANCE, ascoltata il 1° ottobre 2024 (disponibile il Documento ANCE consegnato in Audizione), ha evidenziato l'esigenza di alcuni "correttivi" ed espresso apprezzamento per l'impegno a promuovere un programma nazionale sulla rigenerazione urbana, rilevando come sia prioritario migliorare il rapporto tra Stato, Regioni e Enti locali. Alla scadenza del termine fissato, sono stati formalizzati gli emendamenti, tra cui le proposte ANCE. Nella seduta del 12 settembre 2025 il Relatore ha presentato un nuovo testo unificato – frutto di un lavoro congiunto fra le forze politiche di maggioranza e il Governo – che, da un lato, mette a sistema alcune delle proposte emendative che erano state presentate al precedente Testo Unificato, e dall'altro, introduce degli aspetti innovativi rispetto al precedente testo. Pur avendo accolto alcune proposte ANCE (come, ad esempio, la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi di rigenerazione e l'eliminazione delle definizioni e dei riferimenti connessi al tema dei servizi ecosistemici, ecc.), il nuovo Testo presenta criticità. A tale riguardo, l'ANCE ha veicolato le proprie proposte di modifica che sono state formalizzate dalla maggioranza. Dopo lo stop per la sessione di bilancio, l'esame in sede referente dovrebbe riprendere questa settimana, mentre in sede consultiva la scorsa settimana in Commissione Bilancio è stato sollecitato il Governo a depositare la relazione tecnica sulle norme, ancora mancante da settembre scorso.
DDL "Rappresentanza di interessi" (DDL 1780/S)	La Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame del DDL 1780/S, in sede redigente (con possibilità di modifiche al testo solo in Commissione) in seconda lettura, del DDL approvato in prima lettura dall'Aula della Camera (DDL 2336/C) il 29 gennaio scorso. In prima lettura, sono state approvate le proposte che in senso ANCE escludono dal campo di applicazione del provvedimento le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali. In seconda lettura è stato stabilito di non procedere ad audizioni, stante l'ampia azione istruttoria già svolta alla Camera dove è all'esame delle Commissioni al 24 giugno 2026. Il testo, nel disciplinare l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi: -prevede la specifica definizione di «decisori pubblici» e «rappresentanti di interessi»; -l'istituzione di un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, identificando l'organismo competente alla sua tenuta nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); - l'obbligo per i rappresentanti di interessi di iscrizione al registro e di tenuta ed aggiornamento con cadenza trimestrale di una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici, inserita nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il testo, dopo l'espressione dei pareri di competenza da parte delle altre Commissioni in sede consultiva, tornerà in Commissione referente per il conferimento del mandato al Relatore a riferire in Aula. Per approfondimenti sul testo si veda anche il Dossier della Camera e il Dossier del Senato.

DL "Giustizia e Patto migrazione e asilo" (DDL 1939/S)	Il provvedimento d'urgenza del Governo (DDL 1939/S) è all'esame dal 23 giugno delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, in sede referente, in prima lettura, che hanno stabilito lo svolgimento di un ciclo auditivo. Al riguardo, l'ANCE sta provvedendo a veicolare una nota sul tema della tempistica per l'accoglimento della domanda di protezione internazionale, evidenziando la necessità di ripristinare il termine di sessanta giorni dalla formalizzazione della domanda, che è stato modificato dal decreto in novanta giorni. Contribuire all'inserimento socio lavorativo dei cittadini provenienti da paesi terzi è infatti un tema rilevante per l'ANCE che ha tra l'altro siglato uno specifico Protocollo di intesa per favorire l'inserimento socio lavorativo in edilizia di cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità, tra cui i richiedenti protezione internazionale. Il testo reca misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo (siglato il 14 maggio 2024). Nello specifico, il decreto adegua l'ordinamento nazionale alla direttiva relativa alle norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e ai regolamenti europei in materia di procedura comune di protezione internazionale, procedura di rimpatrio alla frontiera, accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e sistema Eurodac. In particolare, l'articolo 10 del testo proroga da sessanta a novanta giorni il periodo all'esito del quale è possibile svolgere attività lavorativa, se il procedimento di esame della domanda per il permesso di soggiorno per richiesta asilo non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Si rende disponibile in allegato il Dossier del Senato.
DDL "Ordini professionali" (DDL 1663/S)	Il disegno di legge delega del Governo è all'esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Giustizia, dove sono stati formalizzati gli emendamenti al testo che dovrebbero essere votati nella settimana corrente. Al riguardo, l'ANCE è intervenuta per segnalare profili di criticità su due proposte: la prima, volta a ridefinire la disciplina civilistica in materia di responsabilità civile professionale (ripartizione degli obblighi tra i diversi operatori economici coinvolti), che introduce, in particolare, un "beneficio di escussione", che impone al committente di agire preventivamente nei confronti dell'appaltatore per errori della progettazione e la seconda che sembra presupporre un obbligo di versamento del c.d. contributo integrativo per le imprese di costruzione che svolgono al proprio interno attività di progettazione, a favore delle Casse professionali (obbligo che non sussiste). La scorsa settimana la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario, a cui si è conformato il Governo, per onerosità, su entrambe le proposte che non avranno quindi seguito. Il testo prevede la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Le professioni interessate sono elencate nell'allegato A al testo: agrotecnici e agrotecnici laureati; architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti <i>junior</i> e pianificatori <i>iunior</i>; assistenti sociali specialisti e assistenti sociali; attuari e attuari <i>iunior</i>; consulenti del lavoro; dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari; geologi e geologi <i>iunior</i>; geometri e geometri laureati; giornalisti; ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali <i>junior</i>, ingegneri industriali <i>junior</i>, ingegneri dell'informazione <i>iunior</i>; periti agrari e periti agrari laureati; periti industriali e periti industriali laureati; spedizionieri doganali; consulenti in proprietà industriale; tecnologi alimentari. Tra i principi di delega viene previsto un apposito criterio sulla garanzia di un equo compenso nel contratto d'opera professionale. Per approfondimenti sul testo si veda il Dossier del Senato.

PROVVEDIMENTI APPROVATI

DL "Piano Casa" - [Legge n. 116/26 del 2 luglio 2026](#)

Vigente dal 4 luglio 2026 ([DDL 1944/S](#))

Il provvedimento d'urgenza del Governo è stato approvato definitivamente dal Senato il 1° luglio scorso, con la votazione di fiducia sul testo trasmesso dalla Camera. Tra le modifiche in prima lettura è stato approvato, in senso **ANCE**, un emendamento, sottoscritto da tutti i Gruppi di maggioranza, volto ad eliminare, nell'ambito dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata, il richiamo alla componente di investimento diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro. Mentre non sono state accolte in questa prima fase del Piano, le richieste **ANCE** sull'estensione delle misure di semplificazione agli interventi sotto al miliardo. Il provvedimento introduce un pacchetto di misure straordinarie finalizzate ad aumentare l'offerta di abitazioni a prezzi accessibili attraverso il recupero del patrimonio pubblico, la promozione dell'edilizia residenziale sociale e il coinvolgimento di capitali privati. L'obiettivo dichiarato è duplice: da un lato affrontare l'emergenza abitativa attraverso la riqualificazione e il riutilizzo del patrimonio pubblico e dell'edilizia sociale, cui sono destinate le principali risorse stanziare; dall'altro favorire nuovi investimenti nell'edilizia convenzionata destinata alla cosiddetta "fascia grigia" della popolazione, oltre che agli studenti fuori sede e ai lavoratori del settore pubblico e privato. Il Piano Casa 2026 si articola su tre linee di intervento principali.

- Recupero degli alloggi ERP e interventi di ERS (Primo pilastro)

È previsto l'avvio di un programma straordinario finanziato con oltre 7 miliardi di euro, finalizzato al recupero degli alloggi pubblici inutilizzati e alla promozione dell'edilizia residenziale sociale (ERS). La misura comprende una ricognizione degli immobili pubblici e di quelli inseriti nei programmi di dismissione, con l'obiettivo di destinarli a iniziative di edilizia sociale. La governance sarà centralizzata attraverso il coinvolgimento di Invitalia e di un Commissario straordinario, chiamati a coordinare, monitorare e accelerare gli interventi.

- Fondo Housing Coesione per interventi di ERP ed ERS (Secondo pilastro)

Viene istituito un nuovo strumento finanziario gestito da Invimit SGR, finalizzato a incrementare l'offerta di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale.

- Programmi di edilizia integrata (Terzo pilastro)

La misura punta ad attrarre investimenti privati, prevedendo che almeno il 70% dell'investimento sia destinato a edilizia convenzionata. Gli alloggi dovranno essere offerti a prezzi inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato e saranno soggetti a un vincolo di destinazione d'uso della durata di 30 anni.

- Le semplificazioni previste

Il decreto introduce inoltre un sistema di semplificazioni differenziato in base alla tipologia di intervento. Per gli interventi di recupero e riqualificazione dell'edilizia pubblica e sociale, relativi al primo e al secondo pilastro, viene ampliato il ricorso alla SCIA per le ristrutturazioni urbanistiche e per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Sono inoltre previste conferenze di servizi accelerate per velocizzare gli iter autorizzativi.

Per il terzo pilastro dell'edilizia integrata, invece, le misure di maggiore semplificazione – tra cui conferenza di servizi semplificata, agevolazioni sui cambi di destinazione d'uso, utilizzo del permesso di costruire in deroga e del permesso di costruire convenzionato, scomputo degli oneri di bonifica, incrementi volumetrici e altre agevolazioni urbanistiche – saranno riservate esclusivamente ai grandi programmi di investimento di valore superiore a un miliardo di euro. Per gli interventi di dimensioni inferiori resta prevista la sola possibilità di beneficiare degli incrementi volumetrici.

- I provvedimenti attuativi ancora necessari

Sebbene il Piano sia ora pienamente in vigore, l'effettiva operatività di alcune misure resta subordinata all'adozione di provvedimenti attuativi e al completamento di alcuni passaggi organizzativi. Per quanto riguarda il primo pilastro, la nomina del Commissario straordinario è già

stata effettuata. Una volta definita anche la convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e Invitalia, soggetto gestore del programma, potranno partire gli interventi di ripristino e manutenzione degli alloggi popolari, in particolare quelli di proprietà dei Comuni e degli ex Iacp. Sono inoltre già in corso i termini per l'avvio della procedura straordinaria di ricognizione degli immobili pubblici non più utilizzati o non più funzionali alle esigenze delle amministrazioni, sui quali potranno essere sviluppate iniziative di edilizia residenziale sociale.

- **Edilizia integrata, percorso diverso per i grandi investimenti**

Più articolato il quadro attuativo relativo al terzo pilastro dell'edilizia integrata.

I progetti di dimensioni minori potrebbero teoricamente essere avviati fin da subito attraverso le convenzioni stipulate tra i soggetti attuatori e i Comuni. Diversa la situazione per i grandi programmi di investimento, che richiedono ulteriori passaggi a livello centrale. Tra questi, l'emanazione di un Dpcm per la dichiarazione del preminente interesse strategico nazionale degli interventi e la conseguente nomina di un Commissario straordinario di Governo.

Resta inoltre da adottare il decreto che definirà i requisiti dei beneficiari degli interventi previsti dal terzo pilastro e le eventuali ulteriori disposizioni attuative. Nelle more dell'emanazione del provvedimento, sarà comunque possibile avviare i grandi progetti strategici con valore superiore a un miliardo di euro. Preliminarmente all'esame è stato svolto un ciclo di audizioni informali a cui l'ANCE ha partecipato il **20 maggio scorso**, esprimendo apprezzamento per la *ratio* del provvedimento, ma evidenziando alcune perplessità sulle misure del Piano che, sia nella parte pubblica sia nella parte di edilizia integrata, rischiano di limitarne la diffusione sul territorio e l'ampio coinvolgimento degli operatori. Preoccupazione anche sui tempi di attuazione e sulla regia complessiva del Piano. Si segnala il ns. [suggerimento relativo all'approvazione del provvedimento](#).

- **DL "Lavoro" - Legge n. [112/26 del 25 giugno 2026](#)**

Il provvedimento d'urgenza è stato licenziato in via definitiva dall'Aula del Senato il 24 giugno scorso, con la votazione di fiducia nel testo trasmesso dalla Camera.

Il testo, come modificato, prevede, in particolare:

-**Durata tirocini extracurricolari**

Viene previsto che la **durata massima dei tirocini extracurricolari** non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.

-**Trattamento economico complessivo**

Il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, costituisce il parametro per definire il **salario giusto** di cui all'art. 36 Cost. e i contratti collettivi diversi dal CCNL di riferimento non possono prevedere un trattamento economico complessivo **inferiore a quello stabilito dal CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nel settore**.

Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dai contratti di lavoro suddetti.

In corso d'esame è stato precisato che **Il trattamento economico complessivo** è costituito da tutte le **voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite**, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di *welfare* contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori (art. 7, co. 4-bis).

-**Contratti collettivi di prossimità**

Viene previsto che tali contratti e le specifiche intese da essi realizzate siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il CNEL e che le intese che derogano in senso peggiorativo a disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale siano comunicate ai

lavoratori interessati e, se riguardano datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, siano altresì sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro (art. 7-bis).

-Disciplina dei rinnovi contrattuali

Viene previsto in particolare che le **parti sociali, in sede di rinnovo, prevedono procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel** periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del **precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.**

In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi **nove** mesi successivi alla **data di scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali,** le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione **forfetaria** dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'**indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI),** nella misura **del 50** per cento della stessa.

-Incentivi all'occupazione

Viene previsto in particolare:

- un **esonero contributivo del 100%,** nel limite di **650 euro mensili** e per 24 mesi, per **l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate,** con un incremento a **800 euro** per le assunzioni effettuate nelle regioni della **zona economica speciale (ZES)** unica per il Mezzogiorno;
- un **esonero contributivo del 100%,** nel limite di **500 euro mensili** e per 24 mesi, per le **nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni,** con limite elevato a **650 euro nel Sud** e nelle aree di crisi;
- un **esonero contributivo del 100%,** nel limite di **500 euro mensili** e per 24 mesi, per le **stabilizzazioni di contratti a termine** stipulati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2026, per **personale di età inferiore ai 35 anni** mai occupato stabilmente in precedenza;
- un bonus, in favore dei datori di lavoro, che **occupano** fino a un massimo di **10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno,** consistente in un **esonero contributivo totale,** nel limite di **650 euro mensili,** per **l'assunzione di soggetti over 35 disoccupati** da almeno 24 mesi.

-Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche

Vengono introdotte misure per prevenire **l'intermediazione illecita** e lo **sfruttamento del lavoro,** con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali.

-Conciliazione famiglia-lavoro

viene introdotto per gli anni 2026, 2027 e 2028 uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione **UNI/PdR 192:2026.** La misura prevede un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione, con una misura fino all'**1%** e nel limite massimo di **50.000 euro annui** per ciascuna impresa.

-Trattamento di fine rapporto

Viene prevista la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

-Organi forme pensionistiche complementari

Viene previsto che gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari esclusi i Fondi Pensione Aperti e le Forme Individuali, durano in carica cinque esercizi e gli incarichi non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi. Il presidente e il vicepresidente delle forme pensionistiche complementari sono eletti dall'organo di amministrazione tra i propri componenti.

Viene precisato che tali norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ai fini dell'applicazione del divieto non si computano i mandati completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).

Preliminarmente all'esame in prima lettura è stato svolto un ciclo auditivo a cui **ANCE** ha partecipato il **14 maggio scorso**, esprimendo piena condivisione del richiamo alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa come parametro per la determinazione del cosiddetto "salario giusto", che conferma il ruolo determinante delle parti sociali nella definizione di trattamenti economici adeguati e proporzionati. L'ANCE è quindi intervenuta con una proposta emendativa in materia di formazione "16ore MICS" che però non ha superato il vaglio di ammissibilità per materia. **L'Ance ha valutato il complesso** delle proposte emendative presentate e svolto opportune azioni di contrasto su quelle critiche.

Per approfondimenti sul testo come modificato si veda anche il [Dossier del Senato](#).

DL "Sicurezza" (DDL 1818/S)

Legge n. [54/26](#) del 24 aprile 2026 e Testo coordinato in GU n. 95 del 24 aprile 2026.

Testo ripubblicato G.U. n. 107 dell'11 maggio 2026.

Il provvedimento d'urgenza del Governo ([DDL 1818/S](#)) è stato approvato il 24 aprile 2026.

Il testo prevede, in particolare:

- l'articolo 6, che reca diverse misure in materia di sicurezza urbana quali: rifinanziamento delle iniziative per **l'installazione**, da parte dei comuni, di sistemi di **videosorveglianza**; incremento del **Fondo per la sicurezza urbana**;

- l'art. 12, che interviene in tema di iscrizione della notizia di reato e attività di indagine svolta dall'autorità giudiziaria. In particolare, reca un'apposita disciplina relativa all'iscrizione delle notizie di reato in presenza di una causa di giustificazione, introducendo l'istituto della cd. **annotazione preliminare** (la notizia del reato è iscritta in un registro separato, tale operazione impone, inoltre, al pubblico ministero di svolgere le attività di indagine con termini più celeri);

- l'art. 13, che dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in conversione con decreto del Ministero della giustizia venga adeguato il registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. al nuovo modello per le **annotazioni preliminari** ex art. 335, c. 1- bis.1 c.p.p.

- l'art. 30, che autorizza il Ministero dell'interno a **derogare**, fino al **31 dicembre 2028**, alle disposizioni di legge - ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea - **per la realizzazione e la ristrutturazione dei centri per l'accoglienza, l'assistenza e il trattenimento dei cittadini stranieri**. Prevede, inoltre, la possibilità di notificare gli atti ai richiedenti asilo anche per mezzo di posta elettronica certificata.

Per approfondimenti si veda il [Dossier del Senato](#).

DL "Fiscale" - (DDL 1852/S – 2935/C)

Legge n. [88/26](#) del 22 maggio 2026, GU n. 117 del 22 maggio 2026.

Il provvedimento d'urgenza del Governo [2935/C](#), approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 20 maggio, interviene, in particolare, a modificare il precedente **DL 38/2026, "Fiscale"** estendendo la portata degli **interventi economici e fiscali**. Il testo prevede, in particolare:

Articolo 3 - Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa

Viene introdotta la rateizzazione in cinque quote annue della tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dell'avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), a fronte delle operazioni di cessione di azienda (o ramo d'azienda) con continuità dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

Articolo 7 - Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Vengono resi ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento, prevista dall'articolo 1, comma 427, della legge di bilancio per il 2026, **anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo**. Tali norme si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Articolo 8 - Misure fiscali in favore delle imprese

Viene disposto che i cosiddetti "esodati" del Piano Transizione 5.0 del 2025, ovvero le aziende che avevano regolarmente presentato i propri progetti di investimento ma erano rimaste in attesa per via dell'esaurimento delle risorse, **riceveranno il 35 per cento del credito d'imposta richiesto**, aumentato delle spese sostenute per adempiere gli obblighi di certificazione (*norma oggetto di modifica da parte del successivo DL 42/2026 "Carburanti bis"*). Per approfondimenti sui contenuti del testo si veda il [Dossier del Senato](#).

DL "Carburanti"

Legge n. [79/26](#) del 13 maggio 2026, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali"*, pubblicata in GU n. 112 del 16 maggio 2026.

Il provvedimento d'urgenza ([DDL 2890/C](#)), in cui il [DDL 1845/S](#) è stato trattato insieme al DL "Carburanti bis" [DDL 1865/S](#), è stato approvato alla Camera dei Deputati ([DDL 2890/C](#))).

L'articolo 1 introduce, per tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, imponendo comunicazioni giornaliere e vietando rincari infra-giornalieri. Contestualmente, affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, il compito di monitorare l'intera filiera per individuare e reprimere tempestivamente eventuali manovre speculative. L'articolo 2 riduce per venti giorni (dal 19 marzo al 7 aprile 2026) le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL impiegati come carburanti. Gli oneri derivanti dalla riduzione temporanea delle accise sui carburanti sono valutati in 417,4 milioni di euro per il 2026 e in 6,1 milioni di euro per il 2028. L'articolo 3 dispone delle misure in favore delle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto. In particolare, a tali imprese si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio ed entro limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta è demandata ad apposito decreto interministeriale. Al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, si dispone che l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato, dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio. L'articolo 5, comma 1, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Alcuni approfondimenti sono disponibili nel [Dossier del Senato](#).

ATTIVITÀ DEL GOVERNO

ATTI DEL GOVERNO

Provvedimento	Iter
Preintese del Governo con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (Doc. CCXLVII, Liguria n. 1, 2, Lombardia n. 3, 4, Piemonte n. 5, 6, Veneto n. 7 e 8)	Sono all'esame delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato gli Schemi di intese preliminari per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riferiti alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per le materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa", "tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica" (Doc. CCXLVII, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). La scorsa settimana si sono concluse le audizioni in seduta congiunta Camera e Senato ed è stata avviata la discussione generale alla Camera, mentre al Senato viene avviata nella settimana corrente. Al termine dell'esame le Commissioni parlamentari invieranno una Relazione in Aula che approverà poi l'atto di indirizzo finale al Governo. Gli Schemi, approvati lo scorso 18 febbraio dal Consiglio dei Ministri, rappresentano il primo passaggio formale dopo l'approvazione della legge quadro sull'autonomia differenziata (Legge n. 86/2024) che ha fissato la cornice entro cui le singole Regioni possono chiedere ulteriori competenze ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Tale legge prevede che le pre-intese siano sottoposte al parere della Conferenza Unificata (che si è espressa il 2 aprile scorso) e ai due rami del Parlamento che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i propri rispettivi regolamenti entro 90 giorni. Riguardo all'iter parlamentare degli Schemi, l'ANCE è intervenuta con una propria nota di posizione, evidenziando alcune criticità derivanti dall'introduzione dell'articolo 10, volto a promuovere forme di previdenza complementare e integrativa che presentano tuttavia un certo margine di indeterminatezza, rischiando così di alterare l'equilibrio tra i vari fondi pensione esistenti. Successivamente all'esame in Parlamento le pre-intese torneranno in Consiglio dei ministri per la loro approvazione definitiva e l'invio alle Regioni interessate. Sulla base, poi, delle delibere dei rispettivi Consigli regionali, il Governo predisporrà un apposito disegno di legge con allegato lo schema definitivo di ogni singola intesa, che sarà trasmesso al Parlamento per l'approvazione finale (in ordine alla quale è richiesta la maggioranza assoluta).

CONSIGLIO DEI MINISTRI



Lavori del Consiglio
dei Ministri
al 20 luglio 2026

Il Consiglio dei Ministri si è riunito nella seduta [n. 181 del 14 luglio 2026](#) per approvare:

SICUREZZA E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (disegno di legge)

Disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno.

In tema di sicurezza, il provvedimento introduce un nuovo strumento di prevenzione: quando cinque o più persone, anche in gruppo, tengono, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore potrà disporre l'avviso orale e il divieto di radunarsi con una o più delle stesse persone nei confronti di chi sia stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, di misure di prevenzione o di provvedimenti a tutela della sicurezza urbana, o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico.

Sul piano penale, sono introdotte due nuove circostanze aggravanti comuni: la prima riguarda i delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà morale commessi ai danni dei giornalisti nell'esercizio o a causa della loro attività e dei direttori di testata; la seconda colpisce chi oltre a violare un provvedimento di rimpatrio o il divieto di reingresso nel territorio dello Stato commette un delitto. In tema di danneggiamento, è prevista un'autonoma fattispecie aggravata, più severamente punita, per il fatto commesso da cinque o più persone riunite, con la possibilità di procedere all'arresto anche nella forma della flagranza differita. Il provvedimento rafforza poi il contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili, estendendo la procedura accelerata che consente alle forze di polizia di liberare rapidamente l'immobile occupato e di reintegrare l'avente diritto nel possesso: tale procedura, oggi riservata al caso in cui l'immobile sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, viene resa applicabile a tutte le ipotesi di occupazione arbitraria. Sul piano civilistico, è escluso il diritto al risarcimento del danno in favore di chi, nel commettere taluni gravi reati – tra cui la violenza sessuale, il furto in abitazione, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione – subisca un danno a opera della persona offesa in occasione della commissione del reato stesso. È inoltre prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni personali lievi commesso ai danni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Sul fronte della prevenzione del disagio giovanile e del sostegno alle famiglie nella funzione educativa, è istituita, nell'ambito dei Centri per la famiglia, una rete territoriale dell'alleanza educativa, in raccordo con le istituzioni scolastiche e le realtà del territorio, e sono promossi progetti volti a contrastare la povertà educativa e l'emarginazione sociale. Per il potenziamento operativo delle Forze di Polizia, il provvedimento prevede, tra l'altro, il rafforzamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio, il potenziamento della vigilanza dei litorali, la disciplina dell'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto e misure per il contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria. In tema di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di Polizia e del Ministero dell'interno, si interviene sui percorsi concorsuali e di carriera del personale e sui requisiti di accesso ai ruoli. Sono infine introdotte disposizioni in materia di ricompense e di benefici assistenziali in favore delle Forze di Polizia.

RECUPERO E CONFISCA DEI BENI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, in sostituzione della direttiva 2014/42/UE.

La Direttiva si inserisce nell'azione dell'Unione europea volta a contrastare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dai reati più gravi mediante il rafforzamento degli strumenti di aggressione patrimoniale, così da reperire, identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi dei reati, secondo il principio per cui il crimine non deve produrre profitto. Le confische che ne formano oggetto si collocano nell'ambito di un **"procedimento in materia penale"** secondo la nozione autonoma del diritto dell'Unione – abbastanza ampia da comprendere anche il procedimento di prevenzione – che assume rilievo decisivo ai fini del riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, dei provvedimenti di congelamento e di confisca. L'ordinamento italiano dispone già di un assetto ampio e articolato in materia di misure patrimoniali, sia in ambito penale sia nell'ambito della normativa antimafia, che ha costituito in più occasioni un modello di riferimento per lo stesso legislatore europeo. Il decreto interviene quindi essenzialmente per colmare gli spazi residui non ancora disciplinati e per assicurare il coordinamento e l'armonizzazione con le prescrizioni della direttiva.

Le **principali novità riguardano il rafforzamento della confisca dei proventi del reato – profitto, prodotto e prezzo** – e l'introduzione della confisca per equivalente dei beni strumentali, ossia dei beni utilizzati per commettere il reato, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta.

Viene inoltre disciplinata la confisca dei beni trasferiti a terzi consapevoli dello scopo di sottrarli all'ablazione patrimoniale ed esteso il catalogo della confisca cosiddetta allargata a nuove fattispecie di particolare allarme sociale, tra cui determinati reati informatici. A garanzia dell'interessato e in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, si introduce infine il requisito della correlazione temporale tra l'acquisizione dei beni e lo svolgimento dell'attività delittuosa, a presidio del principio di proporzionalità della misura. Il decreto disciplina poi la vendita dei beni sequestrati prima della confisca definitiva, nei casi in cui non possano essere conservati senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie: se ne preserva così il valore economico, con trasferimento del vincolo sulle somme ricavate – versate al Fondo unico giustizia – e con l'obbligo di informare gli interessati, ai quali è garantita la facoltà di essere sentiti.

Specifiche disposizioni riguardano, infine, il sequestro e la confisca delle criptovalute e delle crypto-attività, allo scopo di assicurarne l'effettiva indisponibilità per il destinatario della misura. Il sequestro si esegue mediante il trasferimento delle crypto-attività e, ove tecnicamente possibile, delle relative chiavi crittografiche private a un apposito servizio di custodia istituito presso il Fondo unico giustizia; quando il trasferimento delle chiavi non sia praticabile – data l'eterogeneità delle modalità di conservazione dei beni digitali – il sequestro è eseguito con ogni altra procedura idonea a garantire la custodia e il controllo esclusivi da parte dell'autorità statale. Per le crypto-attività detenute presso un prestatore di servizi, il provvedimento è comunicato a quest'ultimo e, ove identificabile, all'emittente, per la registrazione del trasferimento.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito [giovedì 2 luglio 2026 nella seduta n. 180](#) ha approvato due disegni di legge recanti, il **"Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2025"** e **"Disposizioni per l'asestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2026"**.

- Il **Rendiconto generale dello Stato 2025** evidenzia, rispetto alle previsioni sia iniziali che definitive, un **miglioramento per il saldo netto da finanziare** e un **peggioramento per il ricorso al mercato**, entrambi registrati in termini sia di competenza sia di cassa. Il ricorso al mercato mostra, comunque, un miglioramento rispetto alle previsioni definitive del 2024, in termini sia di competenza sia di cassa.
- In base ai risultati della gestione finanziaria 2025, in termini di competenza il **saldo netto** da finanziare e il ricorso al **mercato** sono stati rispettivamente pari a -119.786 milioni e - 387.755 milioni. In termini di cassa, i livelli effettivamente conseguiti dai saldi sono stati pari, rispettivamente, a -143.092 milioni per il saldo netto da finanziare e a -412.988 milioni per il ricorso al mercato.
- Il **disegno di legge di assestamento** prevede l'**aggiornamento** per l'anno 2026 delle **previsioni di entrata** e degli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese**. Nel complesso, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano una **variazione positiva del saldo netto da finanziare di circa 5.408 milioni in termini di competenza e di circa 4.919 milioni in**

termini di cassa, rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio. In termini di indebitamento netto, le variazioni proposte risultano sostanzialmente neutrali.

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti (decreto legislativo – esame preliminare) (Presidente del Consiglio dei Ministri)

Il provvedimento **estende al settore dei servizi di sicurezza gestiti il sistema europeo di certificazione** istituito dal **Cybersecurity Act**. Di conseguenza, si aggiornano le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), quale autorità nazionale di certificazione, e le modalità di accreditamento e autorizzazione delle strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità. L'intervento risponde all'esigenza di **garantire elevati standard di competenza, qualità e affidabilità dei fornitori di tali servizi**, sempre più rilevanti nella prevenzione e nella gestione degli incidenti di cybersicurezza.

CONFERENZE STATO – REGIONI E UNIFICATA



Lavori delle
Conferenze Stato-
Regioni e Unificata
al 21 luglio 2026

In relazione alla riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del **7 luglio 2026**, con all'ordine del giorno, tra l'altro, i seguenti argomenti, si sono evidenziati i seguenti esiti ed atti:

Conferenza Stato-Regioni

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità di definizione e di finanziamento dei percorsi di aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari della prestazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). (**INTESA SANCITA**) Posizione della Conferenza delle Regioni

Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativa all'atto di indirizzo per la definizione degli orientamenti strategici per l'attività di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per il triennio 2026-2028. (**INTESA SANCITA**)

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il quadriennio 2025-2028. (**RINVIO**)

Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 febbraio 2026, n. 24, sullo schema di decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, concernente l'istituzione della Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia. (**INTESA SANCITA**)

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra le regioni delle risorse, per l'anno 2025, del **Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati** di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. (**INTESA SANCITA**)

Approvazione, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del progetto interregionale relativo alle attività per l'anno 2025 dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP). (**APPROVATO**)

Conferenza Unificata

Intesa, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 52 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, concernente l'approvazione delle **"Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici"**.
(**INTESA SANCITA**)

Intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di adozione del modello unico, per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti soggetti a regime di attività libera – ID Monitor 6135. (**INTESA SANCITA**)
Posizione ANCI

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, recante "Riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2026 per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, lettera g), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.". (**PARERE RESO**)

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità concernente l'assegnazione di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore di Atenei, per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi di laurea, corsi di laurea magistrale o di corsi di alta formazione che prevedano CFU in tema di disabilità, di redazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati e tirocini, sul tema, in collaborazione con Enti del terzo settore. (**RINVIO**)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale". (**RINVIO**)

Parere, ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sullo schema di regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di modifica del decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, in materia di criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. ID Monitor 5063. (**RINVIO**)

Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante delle province, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in seno alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. (**DESIGNAZIONE ACQUISITA**)

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante "Testo unico adempimenti e accertamento". (**INTESA SANCITA**)

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria". (**INTESA SANCITA**)

Odg Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2026
Odg Conferenza Unificata del 7 luglio 2026
Integrazione Odg Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2026
Integrazione Odg Conferenza Unificata del 7 luglio 2026
Report Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2026
Report Conferenza Unificata del 7 luglio 2026

PROGETTI DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA



**Progetti di Atti
dell'Unione Europea
al 21 luglio 2026**

Industrial Accelerator Act (IAA) [COM \(2026\) 100](#)

La Commissione Politiche della Camera ha concluso l'esame della proposta di regolamento UE Industrial Accelerator ACT (IAA) ([COM \(2026\)100](#)), esprimendo avviso favorevole al Governo sui profili di rispondenza al principio di sussidiarietà.

Nelle premesse del documento finale approvato vengono riprese molte considerazioni ANCE, espresse in audizione il 13 maggio scorso (ANCE è stata, altresì, ascoltata dalle Commissioni Industria e Politiche UE del Senato, rispettivamente il 19 maggio e il 26 maggio scorsi).

Si tratta in particolare delle seguenti:

-va sostenuto pienamente l'obiettivo della creazione di mercati leader nella produzione di prodotti per il settore delle costruzioni a basse emissioni di carbonio, tenuto conto del ruolo centrale che questo settore riveste nell'ottica del potenziamento infrastrutturale, della transizione energetica e della risoluzione della crisi abitativa;

-con riferimento alle misure di digitalizzazione e semplificazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti industriali, si assicuri che esse conducano a una semplificazione efficace, aumentando la trasparenza, eliminando le ridondanze, riducendo gli oneri informativi e rendendo i procedimenti più chiari, tracciabili e controllabili, senza, tuttavia, indebolire il sistema di controlli e garanzie;

si ravvisa l'esigenza che nel corso del negoziato sulla proposta si assicuri in modo più accurato la coerenza e la complementarità tra le disposizioni della proposta e:

-la futura revisione del quadro normativo dell'UE in materia di appalti pubblici, soprattutto in relazione alla definizione dei requisiti di origine UE, ai criteri di sostenibilità e alle modalità di applicazione delle clausole di preferenza europea, al fine di evitare disallineamenti, sovrapposizioni e possibili aporie interpretative tra strumenti normativi che, pur perseguendo finalità complementari, incidono su ambiti regolatori strettamente interconnessi, assicurando così certezza del diritto, prevedibilità delle regole e applicazione uniforme in tutti gli Stati membri;

- il regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione (CPR), che costituisce il riferimento normativo per la commercializzazione dei prodotti e materiali da costruzione sul mercato dell'Unione europea;

-il mantenimento della necessaria coerenza tra criteri «low carbon» e «Made in EU» tenendo adeguatamente conto delle filiere del riciclo e del riutilizzo.

Dopo la Camera, anche la Commissione Politiche UE del Senato, nel documento finale approvato la scorsa settimana, ha accolto nel dispositivo parte delle istanze ANCE:

-in riferimento al capo II, relativo alle misure di digitalizzazione e semplificazione dei processi autorizzativi per i progetti industriali, si ritiene necessario evitare il rischio che la proposta, nata per accelerare, finisca per aggiungere nuovi obblighi amministrativi, sistemi di reporting e procedure burocratiche. In tal senso, dovrebbe essere prevista **l'unificazione o il pieno coordinamento con eventuali sportelli amministrativi nazionali già esistenti**, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni procedurali, nonché nuovi oneri per cittadini e imprese.

-In riferimento al capo III, relativo ai requisiti Made in EU e di basse emissioni di carbonio, nell'ambito degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico, si rileva la necessità di evitare che **le deroghe ai requisiti Made in EU, in particolare quelle fondate sui costi sproporzionati**, individuati come quelli superiori al 25 per cento rispetto alle stime oggettive (articolo 11, paragrafo 3, lettera c), finiscano per indebolire eccessivamente la portata della misura. Al riguardo, la dicitura "possono presumere" lascia un ampio margine di discrezionalità decisionale in capo alla singola stazione appaltante, per poter derogare alla normativa.

-Occorrerà prestare attenzione al fatto che ogni misura di preferenza per il *Made in EU*, negli appalti e nei regimi di sostegno pubblico, tenga adeguatamente conto della realtà delle filiere globalizzate, per evitare che **criteri di origine eccessivamente rigidi o di difficile applicazione** finiscano per penalizzare gli stessi operatori europei e per **frammentare le catene del valore esistenti**.

-Con riguardo al principio di equivalenza all'origine UE, di cui agli articoli 8 e 9, si ritiene che la delega di potere, ivi prevista, per l'adozione di atti delegati con cui escludere un Paese terzo da tale equivalenza, lasci alla Commissione europea un'eccessiva discrezionalità politica, esponendo il mercato a rischi di instabilità. Il potere di esclusione della Commissione europea dovrebbe essere, invece, vincolato a criteri oggettivi e predefiniti, e riferito allo strumento per gli appalti internazionali IPI (*International Procurement Instrument* di cui al regolamento (UE) 2022/1031), l'unico dispositivo giuridico dell'Unione specificamente deputato a contrastare la mancanza di reciprocità nei mercati globali degli appalti.

La proposta ha l'obiettivo di aumentare la domanda di tecnologie e prodotti a basse emissioni di carbonio di fabbricazione europea attraverso l'introduzione di criteri legati al contenuto "low-carbon" e al principio "Made in EU" negli appalti pubblici e nei regimi di sostegno pubblico, per stimolare la domanda di tecnologie pulite e prodotti industriali europei. Per alcuni materiali energivori – in particolare acciaio, calcestruzzo e alluminio – sono previste **quote minime di prodotti a basse emissioni negli appalti pubblici a partire dal 2029** (25% per acciaio e alluminio, 5% per il calcestruzzo).

Il regolamento prevede inoltre una preferenza per il **"Made in EU"** negli **appalti pubblici**, applicabile quando la differenza di costo rispetto ad alternative non europee non supera il 25%, e introduce un approccio basato sulla reciprocità negli appalti. La proposta include anche misure per facilitare gli investimenti industriali, tra cui un processo digitale unico per i permessi.